

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO	SENTENZA	175	2017	RESPONSABILITA'	17/05/2017



175/2017

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello

Composta dai sig.ri Magistrati:

Dott. Enzo ROTOLO Presidente

Dott. Salvatore Nicolella Consigliere

Dott.ssa Rita LORETO Consigliere

Dott.ssa Emma ROSATI Consigliere relatore

Dott.ssa Pina Maria Adriana LA CAVA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello in materia di responsabilità iscritti ai nn. 49114, 49194, 49196, 49198, 49203 e 49545 del ruolo generale, promossi dai signori: 1) GARAU Maria Teresa, rappresentata e difesa dall'avv. Matilde MURA, elettivamente domiciliata, in Roma, alla Via Massimi, n. 154, presso lo studio legale dell'avv. Giovanni CONTU; 2) SANNA Giampaolo, rappresentato e difeso dall'avv. Franco PILIA, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Marianna Dionigi, n. 43, presso lo studio legale del medesimo avvocato; 3) FADDA Giovanni Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Franco PILIA, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Marianna Dionigi, n. 43, presso lo studio legale del medesimo avvocato; 4) SALIS Sergio, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco PILIA e Milena ZANARDI, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via

Marianna Dionigi, n. 43, presso lo studio legale dei medesimi avvocati;
5) SIMEONE Emilio Salvatore rappresentato e difeso dagli avvocati Franco PILIA e Milena ZANARDI, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Marianna Dionigi, n. 43, presso lo studio legale dei medesimi avvocati;
6) BARRANU Benedetto, rappresentato e difeso dagli avvocati Costantino MURGIA e Stefano DI MEO, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Pisanelli, n. 2, presso lo studio legale di quest'ultimo avvocato,

AVVERSO

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Regione SARDEGNA, n. 2/2015, depositata il 19 gennaio 2015.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 1° dicembre 2016 il relatore Consigliere dott.ssa Emma ROSATI nonché gli avvocati: F. PILIA, per gli appellanti FADDA, SIMEONE, SANNA e SALIS; C. MURGIA e S. DI MEO, per l'appellante BARRANU; M. MURA, per l'appellante GARAU; udito altresì il rappresentante della Procura Generale, nella persona del VPG dott. Antonio CIARAMELLA.

RITENUTO IN FATTO

La vicenda per cui è causa è stata originata dalla sottoscrizione (e successivi, consequenziali provvedimenti amministrativi attuativi) di accordi sindacali decentrati da parte della ASL n. 7 di CARBONIA (Carbonia-Iglesias) - relativi agli anni 2005 e 2008 - con i quali era stata decisa l'attribuzione al personale dipendente della predetta Azienda sanitaria della progressione economica orizzontale, senza tener conto delle limitate risorse finanziarie disponibili sull'apposito fondo-fasce, senza previa selezione basata su valutazioni selettive meritocratiche e senza aver trasmesso al Collegio dei revisori l'ipotesi

di contratto collettivo integrativo per la preventiva verifica della sostenibilità finanziaria.

Le responsabilità erano addossate a SIMEONE, FADDA e SANNA, per l'accordo decentrato del 17 maggio 2005 e la deliberazione successiva di recepimento (n. 1280 del 5 luglio 2005); a SIMEONE, FADDA, SANNA e SALIS, per l'accordo decentrato del 28 giugno 2005 e relativa deliberazione di recepimento (n. 1537 del 25 luglio 2005); a SALIS, per l'accordo decentrato del 6 novembre 2008 e a SALIS, BARRANU e GARAU, per la delibera di recepimento successiva all'accordo decentrato suddetto del 6 novembre 2008 (deliberazione n. 1714 del 31 dicembre 2008). Sostanzialmente - secondo l'ipotesi accusatoria del requirente regionale - il pregiudizio erariale nasceva per effetto di due 'tornate' di progressioni economiche orizzontali, del 2005 e del 2008, che avevano riconosciuto miglioramenti stipendiali 'a pioggia' - peraltro attingendo a fondi di diversa destinazione - sulla base di un automatismo legato alla data di assunzione in servizio del dipendente (anzianità di servizio) e non già sulla base di precisi criteri selettivi e meritocratici, come fissati dalla contrattazione decentrata del 23 febbraio 2001.

Per motivo di ciò, il PM di prime cure aveva convenuto in giudizio gli odierni appellanti per il risarcimento di un danno totale, pari a € 7.521.219,85.

Il primo giudice, ritenendo fondata la domanda del pubblico ministero, l'ha accolta parzialmente, rideterminando il danno totale in € 700.000,00, di cui € 400.000,00 riconducibile all'anno 2005 ed € 300.000,00 riconducibile all'anno 2008 e condannando i prefati (tutti direttori generali e funzionari amministrativi) alle seguenti quote di danno: SIMEONE, € 120.000,00; FADDA, € 120.000,00; SANNA, € 120.000,00;

SALIS, €220.000,00 (=€40.000,00 per l'accordo decentrato 28 giugno 2005 e €180.000,00 per l'accordo decentrato 6 novembre 2008 e deliberazione n. 1714 del 31 dicembre 2008); BARRANU, €60.000,00 per la deliberazione n. 1714 del 31 dicembre 2008 di recepimento dell'accordo decentrato 6 novembre 2008; GARAU, €60.000,00 per aver svolto l'istruttoria che portò all'adozione della suddetta, ultima deliberazione, quale responsabile del servizio personale.

Le condanne sono state irrogate come surriportato, oltre accessori (interessi, rivalutazione e spese di giudizio).

Tutti i condannati hanno prodotto appello deducendo plurimi motivi, che possono sintetizzarsi, per tutti, in via generale, nella compiuta prescrizione, nella illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione, nella carenza di colpa grave e di nesso causale, nell'assenza del pregiudizio erariale e nella ingiusta quantificazione del danno; in particolare, poi, la signora GARAU ha lamentato l'assenza di contributo causale al danno e l'ingiustizia dell'attribuzione di un importo uguale a quello del Direttore Generale BARRANU ed il sig. SALIS ha lamentato il fatto che non siano stati evocati i rappresentanti delle OO.SS., i membri del collegio sindacale dell'epoca dei fatti e che sia stata esclusa la rilevanza causale del dott. Chessa (direttore sanitario dell'Azienda di Carbonia, all'epoca dei fatti), oltre (e soprattutto) di non aver evocato il direttore generale che nel 2009 adottò la delibera di presa d'atto della nullità dei tre accordi sindacali del 2005 e 2008, senza tuttavia sospendere l'erogazione degli emolumenti e senza attivare procedure di recupero; il sig. BARRANU ha lamentato il fatto che il danno sia stato attribuito nella sua interezza, quando sarebbe stato invece integralmente recuperato nella somma di €732.148,25 ed ha sottolineato che la sopravvenuta legge regionale n. 5/2015 avrebbe

previsto una sanatoria degli atti delle aziende sanitarie regionali, relativi all'ottimizzazione della produttività delle stesse Aziende, assunti in violazione degli accordi contrattuali nazionali, con effetti anche sugli eventuali illeciti contabili connessi.

Il Procuratore Generale, nelle conclusioni scritte del 29 marzo 2016 ha chiesto preliminarmente che sia dichiarato inammissibile l'appello del sig. BARRANU per tardività e, nel merito, ha chiesto il rigetto dei restanti appelli per infondatezza.

I signori SANNA, SIMEONE, FADDA e GARAU hanno chiesto, contestualmente ai loro appelli, la preliminare definizione agevolata del giudizio ex art. 1, commi 231, 232 e 233 della L. n. 266/2005, definizione che è stata concessa da questa sezione d'appello con Decreti nn. 33 (SIMEONE), 31 (SANNA) e 32 (FADDA) in data 30 giugno 2016 e negata, invece, con Decreto n. 53 del 17 dicembre 2015, nei confronti della signora GARAU.

All'odierna pubblica udienza gli appellanti, come legalmente rappresentati, hanno dedotto: 1) l'avv. F. PILIA ha preliminarmente chiesto l'estinzione del giudizio nei confronti di FADDA, SANNA e SIMEONE per avere i medesimi eseguito correttamente i pagamenti richiesti, a seguito dell'accoglimento della loro istanza di definizione agevolata del giudizio; quanto alla posizione dell'altro suo assistito, il sig. SALIS, il suddetto avvocato si riporta all'atto d'appello scritto, chiarendo che il proprio assistito era cessato dalla carica nel 2009 e che la ASL sarebbe stata messa in condizione di recuperare l'indebitato; si è poi appellato al principio della compensazione, atteso che la ASL ha proceduto effettivamente al recupero dell'indebitato e che perciò avrebbe maturato un totale maggiore rispetto alle somme illegittimamente percepite per le fasce, ipotizzando quindi un indebitato

arricchimento della stessa ASL. Ha inoltre ricordato la 'sanatoria' intervenuta con la L. Reg. n. 5/2005 e sottolineato che il sig. SALIS si è comportato correttamente come 'parte aziendale' nell'incontro con le OO.SS., avendo solo partecipato all'incontro decentrato per l'erogazione del fondo alle fasce, mentre d'altra parte la correttezza delle procedure decentrate sarebbe stata controllata da apposita società di controllo e non sarebbe stato evocato in giudizio, invece, erroneamente, il Collegio dei revisori dei conti. Ha concluso per l'assoluzione, poiché tutte le somme sarebbero recuperabili e non vi sarebbe alcuna evenienza di danno. 2) L'avv. C. MURGIA, per l'appellante BARRANU, ha chiesto preliminarmente l'ammissibilità del proprio appello, quale appello incidentale e, nel merito, si è riportato integralmente ai motivi dedotti nell'atto scritto, diffusamente argomentandoli; ad esso si è associato anche l'avv. S. DI MEO per lo stesso appellante BARRANU. 3) L'avv. M. MURA, per l'appellante GARAU, ha ribadito la non partecipazione agli accordi decentrati da parte della sig.ra GARAU; l'unica delibera cui ella partecipò - ma non in senso decisionale - fu quella del 23 settembre 2008; tuttavia, non può attribuirgli alcun comportamento omissivo, atteso che la decisione di assegnare le progressioni economiche era stata già presa previamente, senza che lei potesse avere alcun potere decisionale in materia. Ha poi contestato che l'ammontare del danno addossato alla sig.ra GARAU abbia lo stesso ammontare di quello addossato al Direttore Generale. Ha concluso per l'assoluzione della sua assistita e, in mero subordine, per la riduzione del danno.

Il PM d'udienza ha insistito sul fatto che dagli atti risulta un recupero solo parziale del danno e che, comunque, se vi fossero recuperi in tutto o in parte, essi devono essere presi in considerazione nella

sede esecutiva della sentenza. Ha poi sottolineato la non ammissibilità dell'utilizzo di fondi diversi (fondo di produttività) da spostare sulle fasce. Si è poi riportato al contenuto delle conclusioni scritte, confermando l'inammissibilità dell'appello BARRANU ed il rigetto degli appelli SALIS e GARAU; in particolare, per quest'ultima, ha precisato che essa ebbe concorso alla produzione del danno avendo curato la fase istruttoria dell'atto deliberativo decisivo. Per le posizioni dei tre 'condonati' ha chiesto l'estinzione del giudizio.

L'avv. F. PILIA ha depositato in udienza le prove documentali dei pagamenti effettuati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) Preliminarmente questo Collegio d'appello dispone la riunione in rito degli odierni appelli per essere tutti stati avanzati contro la stessa sentenza di primo grado, ai sensi e per gli effetti dell'art. 335 c.p.c.

2) Sempre preliminarmente si deve dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal dott. Benedetto BARRANU, per intempestività. Risulta infatti dagli atti di causa che il suddetto appello è stato tardivamente notificato agli uffici di Procura (regionale e generale), alla data del 6 giugno 2015, su sentenza ritualmente notificata alla data del 9 febbraio 2015. Il termine per la proposizione del gravame (60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata) è termine perentorio, il cui inutile decorso rende inammissibile l'appello prodotto oltre lo spirare di esso. Le norme sui termini di presentazione delle impugnazioni sono perentorie (art. 326 cpc) e non ammettono deroghe di sorta (sessanta giorni dall'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, secondo le normative ex art 1, comma 5-bis DL n. 453/1993,

conv. in L. n. 19/1994, vigenti *ratione temporis*). Da qui l'inammissibilità dell'appello.

Né può verosimilmente trattarsi di appello incidentale, atteso che il senso di un appello di tal genere nasce da posizioni litisconsortili necessarie o necessariamente collegate, laddove un litisconsorte, solidale o non, decidesse di fare appello e altro litisconsorte fosse spinto a presentarlo anch'esso, per la non acquiescenza del primo agli effetti negativi della sentenza impugnata. Vale a dire, deve trattarsi di posizioni processuali necessariamente collegate e unite da un vincolo inscindibile, per cui la decisione di una parte è connessa necessariamente con quella di altra parte e l'interesse ad impugnare potrebbe ragionevolmente discendere da un previo appello di altra parte condannata nella medesima situazione. Non così però, in generale, per i giudizi amministrativo-contabili (ed in particolare anche per questo giudizio), dove il caso di litisconsorzio necessario è generalmente escluso e la responsabilità è per definizione 'parziaria' (=ognuno risponde separatamente per la parte che abbia preso alla causazione del danno), salvo il caso di doloso e illecito arricchimento dei responsabili, che non è il caso che qui ci occupa.

Questo per dire che l'interesse ad impugnare, nella fattispecie amministrativo-contabile che ne occupa, nasce direttamente dalla sentenza impugnata e non da atto d'appello che altri faccia sulla stessa sentenza rispetto alla propria posizione processuale, atteso che nessun altro appellante potrebbe negativamente incidere (con *reformatio in pejus*) sulla posizione processuale di corresponsabili, ciascuno condannato parziariamente, che non abbiano prodotto appello o che lo abbiano prodotto fuori termine.

Pertanto, la posizione processuale di Benedetto BARRANU rimane intangibile e non incisa dalla presentazione di appello da parte di altri corresponsabili condannati; non può parlarsi, perciò, di appello incidentale (neppure tardivo) nel caso di specie e va dichiarata l'inammissibilità per intempestività dell'appello principale di Benedetto BARRANU, nei cui confronti la sentenza è passata in giudicato.

3) Circa le posizioni processuali dei signori Giampaolo SANNA, Salvatore Emilio SIMEONE e Giovanni Antonio FADDA, risulta dagli atti di causa che i prefati abbiano esattamente e tempestivamente adempiuto al pagamento del *quantum* di condanna, come condonato a seguito di accoglimento dell'istanza di definizione agevolata del giudizio ex art. 1, commi 231, 232, 233 L. n. 266/2005 ed abbiano altresì provveduto al pagamento delle spese di giudizio del primo grado, ciascuno in quota parte. Nulla osta, perciò, alla declaratoria di compiuta definizione del giudizio d'appello e relativa estinzione del medesimo giudizio nei loro confronti, con condanna alle spese di questo giudizio e del rito camerale, come da dispositivo.

4) Quanto alla posizione del dott. Sergio SALIS va preliminarmente respinta l'eccezione di prescrizione, riprodotta in questo grado (confermando peraltro i periodi già prescritti dal primo giudice), richiamando l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte che ritiene che nel caso di pagamenti frazionati nel tempo, risalenti tuttavia ad un unico atto deliberativo, il *dies a quo* della prescrizione coincida con le singole erogazioni indebite, che determinano la lesione concreta ed attuale del patrimonio dell'amministrazione danneggiata, consentendo al pubblico ministero contabile di agire in giudizio per far valere la domanda di risarcimento danni, secondo i principi di cui all'art. 2935 c.c., in base al quale si può agire in giudizio per

tutelare i propri diritti dal momento in cui gli stessi diritti possano essere fatti valere. Nessuna rilevanza può assumere, ai fini *de quibus*, la condotta del responsabile del danno successiva alla commissione dell'evento dannoso ovvero relativa alla cessazione dalla carica, in quanto la genesi del danno va valutata e cristallizzata al momento del suo perpetrarsi, a prescindere dalle vicende successive riguardanti la persona fisica del danneggiante.

Quanto al merito del gravame, ed in particolare alla difesa relativa alla correttezza e legittimità del proprio operato da parte del dott. SALIS, va detto che la partecipazione alla stipula degli accordi decentrati per cui è causa (e al procedimento amministrativo conseguente di recepimento degli stessi) è stata inficiata dalla violazione di principi di carattere generale, sia di fonte legislativa che di contrattazione collettiva nazionale, regolanti l'istituto delle fasce retributive; l'art. 40, 3° comma, Decreto Legislativo n. 165/2001, in particolare, vieta l'introduzione nei contratti integrativi decentrati di disposizioni in contrasto con norme imperative di legge o con il contratto collettivo nazionale o che comunque comportino oneri non previsti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

Inoltre, l'art. 7, 5° comma dello stesso dettato legislativo vieta alle amministrazioni pubbliche di erogare al personale trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni effettivamente rese, vietando perciò implicitamente ogni tipo di progressione economica 'a pioggia', che prescinda da un esame analitico preciso delle prestazioni rese.

Negli accordi *de quibus* risultano essere state disattese le disposizioni generali del CCNL applicabile *ratione temporis* sia in

ordine al procedimento, che all'utilizzo delle risorse economiche, che ai criteri da utilizzare per la progressione economica orizzontale; in particolare, riguardo al primo aspetto, sia con gli accordi decentrati 2005, che con l'accordo 2008 è stata omessa la necessaria trasmissione al Collegio dei revisori dei conti dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio ed il dott. SALIS era il dirigente responsabile del settore bilancio all'epoca dei due contratti del maggio e del giugno 2005 e firmatario dell'accordo decentrato 28 giugno 2005 (insieme a SIMEONE, FADDA e SANNA) oltre ad essere il firmatario dell'accordo decentrato 6 novembre 2008 e altresì sottoscrittore della deliberazione n. 1714 del 31 dicembre 2008, di recepimento di quest'ultimo accordo, in concorso con BARRANU e GARAU.

Va ulteriormente precisato, quanto agli altri due aspetti - da un punto di vista generale - che il reiterato spostamento di risorse finanziarie da altri fondi (fondo della produttività individuale e collettiva) a quello delle fasce non era autorizzato da alcuna norma contrattuale né - come ben ha sottolineato la sentenza qui impugnata, a pag. 37 - lo era *"lo spostamento della somma di €630.000,00 dal fondo per il compenso del lavoro straordinario, operata senza l'adozione e l'attuazione delle preliminari e vincolanti misure organizzative stabilite dall'art. 39, comma 4, lett. d, del CCNL 1998/2001"*; né risultano rispettate, nella fattispecie, le dettagliate previsioni del CCNL relative ai criteri ed alle procedure per i passaggi all'interno di ciascuna categoria di dipendenti. In definitiva, attraverso gli accordi decentrati in questione sono state di fatto, sostanzialmente alterate le finalità ed i presupposti fondamentali dell'istituto della progressione economica orizzontale, quale disciplinato a livello nazionale di

Comparto (Sanità): ciò ha comportato la corresponsione di somme maggiorate non dovute ai dipendenti e la conseguente concretizzazione del danno alle finanze della Azienda sanitaria.

Né il lamentato concorso dei rappresentanti sindacali o del collegio dei revisori o ancora del dott. CHESSA possono attenuare l'apporto causale al danno del dott. SALIS; i rappresentanti sindacali, infatti, non sono in rapporto di servizio con l'amministrazione quando esercitano la funzione sindacale e la delegazione di parte pubblica ben può - ed anzi deve - dirigere la contrattazione decentrata nei binari corretti delle normative, non potendo certamente sottostare a proposte avulse dal contesto normativo in materia o cedere a pressioni rivendicative di categoria. Irrilevante poi si appalesa la posizione del dott. CHESSA, atteso che la deliberazione n. 920 del 20 agosto 2009 è intervenuta successivamente e non rientra fra le delibere di diretta fonte del danno erariale, che ne occupa.

Quanto alla rilevanza causale dei membri del collegio sindacale, essa è già stata opportunamente presa in considerazione dal primo giudice, il quale ha ritenuto che il loro mancato intervento sul fronte del controllo ha inciso con un contributo causale quanto meno del 50% sulla produzione del danno. Ciò ha inciso sulla rideterminazione del danno per cui è condanna, con ragionamento corretto del primo giudice che, a parere di questo Collegio, risulta congruamente motivato e non merita censura.

Circa il recupero amministrativo delle somme relative alle quote produttive di danno pagate per le fasce economiche, cui ha fatto espresso riferimento in sede dibattimentale la difesa del dott. SALIS, risulta dagli atti di causa che l'Azienda sanitaria abbia provveduto al

recupero dell'indebito relativo e che al mese di marzo 2015 detto recupero si attestasse nella somma di €732.148,25.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che sia appena il caso di rilevare - onde non incorrere nel divieto del '*ne bis in idem*' - che dovrà senz'altro tenersi conto, nella fase esecutiva della sentenza di condanna, di tutte le somme eventualmente già recuperate dall'Azienda sanitaria, allo stesso titolo per cui è processo. Con l'avvertenza che precede - che peraltro è stata più volte ripetuta anche nel contesto della stessa sentenza impugnata - va confermata la condanna di prime cure del dott. SALIS.

Quanto alla presunta sanatoria (cui fa riferimento la difesa SALIS in dibattimento e di cui è cenno anche nella difesa scritta BARRANU), prevista dalla Legge Regionale n. 5 del 2015, che, a parere di parti impugnanti, avrebbe riguardato anche la responsabilità amministrativa dei dirigenti delle Aziende sanitarie in fattispecie dannose quale quella all'esame, va detto che detta legge non ha affatto previsto - né poteva farlo, attesa la competenza statale esclusiva in materia - l'esenzione dalla responsabilità amministrativa, ma ha unicamente sancito e regolamentato l'obbligo delle Aziende sanitarie regionali di effettuare l'integrale recupero delle somme indebitamente erogate a seguito del mancato rispetto dei vincoli finanziari previsti per la contrattazione collettiva integrativa.

5) Quanto infine alla posizione della dott.ssa Maria Teresa GARAU, anch'essa ha senza dubbio contribuito alla causazione di una quota del danno qui contestato, in quanto risulta aver svolto l'istruttoria che portò all'adozione della delibera del Direttore generale n. 1714 del 31 dicembre 2008, con la quale fu approvato il contenuto del Verbale della precedente seduta del 6 novembre 2008, nella quale era stato deciso di

attribuire le progressioni economiche orizzontali e l'incremento del fondo disponibile a tal fine.

Ora, non risulta che la dott.ssa GARAU, Responsabile del servizio del personale, abbia formulato osservazioni in merito alla palese illegittimità del recepimento dell'accordo contrattuale 2008, pur essendo dotata di competenza specifica in materia di personale amministrato; risulta quindi chiaramente il suo coinvolgimento diretto nell'adozione di detta delibera di recepimento nonché nella delega alla esecuzione degli adempimenti conseguenti. In definitiva, attraverso il comportamento tenuto in occasione del recepimento della contrattazione decentrata in discorso, la dott.ssa GARAU, pur essendo tenuta a farlo per il ruolo rivestito, nulla rilevò, ma anzi avallò la perpetrazione dell'illegittimità manifesta.

Anche nei suoi riguardi pertanto va confermata la condanna di primo grado.

Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono a carico di tutti gli appellanti, in quota parte uguale, pari, in totale, a € 288,00 (DUECENTOOTTANTOTTO/00)

Sono a carico solo degli istanti 'condonati' (SANNA, FADDA e SIMEONE) anche le spese del rito camerale, che si liquidano in € 288,00 (DUECENTOOTTANTOTTO/00).

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, definitivamente pronunciando: 1) dichiara definito il giudizio, come in parte motiva, nei confronti dei dottori Emilio Salvatore SIMEONE, Giovanni Antonio FADDA e Giampaolo SANNA, condannandoli al pagamento delle spese del

giudizio d'appello e del rito camerale, ponendo a loro carico la rispettiva somma di € 288,00 (DUECENTOOTTANTOTTO/00)

2) Dichiarare l'inammissibilità per tardività dell'appello n. 49545 presentato da dott. Benedetto BARRANU, condannandolo alle spese di giudizio, liquidate in € 144,00 (CENTOQUARANTAQUATTRO/00)

3) Conferma la sentenza n. 2/2015 del 19 gennaio 2015 della Sezione giurisdizionale per la Regione SARDEGNA nei confronti del dott. Sergio SALIS e della dott.ssa Maria Teresa GARAU, condannandoli alle spese di giudizio, liquidate in € 144,00 (CENTOQUARANTAQUATTRO/00), ferme e comunque dovute quelle relative al giudizio di primo grado e per la dott.ssa GARAU anche quelle del rito camerale, che si liquidano in € 32,00 (TRENTADUE/00).

Rimette alla fase esecutiva della sentenza ogni questione relativa all'eventuale recupero dell'indebito ad opera dell'Azienda sanitaria, secondo quanto rappresentato in parte motiva.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 1° dicembre 2016.

IL CONSIGLIERE estensore

IL PRESIDENTE

(F.to dott.ssa Emma ROSATI)

(F.to dott. Enzo

ROTOLO)

Depositata in Segreteria il giorno 17/5/2017

IL DIRIGENTE

F.to Daniela D'AMARO